

ORDINANZA INGIUNZIONE

N. ¹⁸ del ^{18/10/2017}

IL COMMISSARIO REGIONALE

PREMESSO che:

- il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, dispone all'articolo 1 che, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni risulta essere l'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano; che il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ente Parco e sino alla sua nomina dal responsabile amministrativo;



**parco regionale
roccamonfina
foce garigliano**

VISTO la nota prot. gen.le n. 3963 del 27/02/2017 e nota integrativa prot.n. 989/SAT del 28/02/2017 del Comune di Sessa Aurunca, inerenti l'accertamento edilizio/urbanistico dal personale tecnico del Comune di Sessa Aurunca unitamente al personale della locale Stazione dei Carabinieri presso il fabbricato sito in via S.Benedetto n.2 - Sessa Aurunca, catastalmente identificato al fog. n.500, p.lla 5022 sub 10, accertavano che i Sigg.ri **SARAO FERNANDO** nato a Sessa Aurunca (CE) il 11/01/1949 e la Sig.ra, **CAPOGROSSO EMMA** nata a Sessa Aurunca il 1/12/1951 e residenti al Corso Lucilio n.134, in qualità di proprietari e l'Arch. **VOSO TIZIANO, NATO** a Formia (LT) il 23/04/1973 e residente a Sessa Aurunca (CE) alla via Trivice fraz. S.Carlo n.4, in qualità di Direttore dei Lavori hanno realizzato lavori abusivi consistenti in: **A)** nel vano denominato n.1 ad unica falda risultano le seguenti altezze: **1-** H max rilevata risulta essere di ca mt 3,36 rispetto a quella dichiarata di mt 3,20 sulla sez. B-B; **2-**H min. rilevata risulta essere di ca mt 1,65 rispetto a quella dichiarata di h min. mt 1,60 sulla sezione B-B; **B)** nel vano denominato n. 2 da quale si accede al piano sottotetto, avente un dislivello di ca (+ 10 cm) dalla quota di calpestio del vano n.1 ad unica falda, risultano le seguenti altezze: **3-** H max rilevata risulta essere di ca mt 3,22 rispetto a quella dichiarata di H max mt 3.20 nella sezione B-B; **4 -**H minima rilevata risulta essere di ca m 1,50 rispetto a quella dichiarata H min. mt 1,60 sulla sez. B-B; **C)** nel vano denominato n. 3, avente un dislivello di ca (+ 1,25 cm) dalla quota di calpestio del vano n.2 avente tetto a due falde con capriata in legno lamellare, risultano essere le seguenti altezze: **5-** H max all'intradosso del colmo rilevata risulta essere di ca mt 3,20 rispetto a quella dichiarata di H max mt 3,00 sulla sez. A-A; **6-** H min. rilevata sul lato Vico San Benedetto risulta essere di ca mt 2,04 rispetto a quella dichiarata di H min. mt 2,00 sulla sez. A-A; **7 -**H min. rilevata su lato Corso Lucilio risulta essere di ca mt 2,09 rispetto a quella dichiarata d h min. mt 2,00 sulla sez. A-A; **D) 8 -** sulla parete in muratura divisoria tra il vano n.1 e n.2 risulta realizzato n. 1 apertura di collegamento e demolizione di parte di muratura portante esistente per ampliamento vano porta; **9 -** vano porta avente dimensioni di ca cm 80 x H min. 1,47 - H max 1,68; **9)** demolizione di muratura portante con ampliamento vano porta esistente avente dimensioni ca cm 95 x H min. 2,84 . H max cm 3,13; **E)** sulla parete in muratura portante divisoria tra il vano n. 2 e il n. 3 risulta aperta un vano finestra con relativo infisso in legno e realizzazione di piattabanda in tavelloni con affaccio su tettoia di pertinenza, avente dimensioni di ca mt 1,10 x H 1,12 posta ad altezza dal piano di calpestio di ca mt 1,68; **F)** sul prospetto la Corso Lucilio risulta aperta un vano finestra e relativo infissi in legno.



**Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano**

Via Castelluccio 36
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel +39 0823 93518
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it

VISTA l'Ordinanza di sospensione lavori N.12/17 del Comune di Sessa Aurunca Prot. n. 0004260 del 03/03/2017;

VERIFICATO che l'intervento è stato realizzato, senza il N.O. dell'Ente Parco, che l'intervento ricade in zona "C" del Parco Regionale di "Roccamonfina - Foce Garigliano", perimetrazione e zonizzazione individuate come da D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004;

OSSERVATO, inoltre, che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenuti scritti difensivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma I, L.R. 13/83;

ACCERTATO che, dall'esame dello stralcio planimetrico della zona, la violazione di cui all'oggetto della presente ordinanza è avvenuta in zona "C" del Parco Regionale Roccamonfina -Foce Garigliano, così come istituito con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, in località "Monte S.Croce" del Comune di Conca della Campania;

ACCERTATO che, nel caso in esame, l'attività illecita di cui sopra è stata realizzata in completa assenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente in materia;

PRESO ATTO della circostanza che, nel caso in oggetto, le azioni poste in essere risultano essere preordinate ad una chiara lesione della normativa vigente;

VISTE le Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale "Roccamonfina - Foce Garigliano", adottate con D.G.R.C. n.1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004, L.R.33/93 e L.R.11/96; in particolare, l'intervento è stato realizzato senza il preventivo n.o dell'Ente Parco in violazione delle norme di cui all'art. 13, 1° comma della legge 6/12/91 n. 394;

PRESO ATTO del fatto che costituisce principio fondamentale, per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la pubblicità degli atti relativi alla istituzione, alla delimitazione ed alla regolamentazione dell'area Parco regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, L. 394/91, e che quindi sta alla diligenza di chi si muove all'interno del territorio di un parco regionale, documentarsi sulla normativa vigente nell'area, al fine di non commettere infrazioni e danneggiarne il rilevante patrimonio naturalistico;

VISTI i vigenti regolamenti del Parco in materia di sanzioni amministrative nonché il combinato disposto tra gli artt. 22 e 24 della L. R. 33/93 e considerato che, ai sensi di tali articoli, l'illecito in questione costituisce grave violazione della normativa in materia ambientale - nel caso di specie "Legge quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge n. 426/98, la legge regionale n. 33/93 e le Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, adottate con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002 - e che, comunque, non risultano precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale da parte del trasgressore;

VALUTATI i fatti e le responsabilità ai sensi dei richiamati regolamenti;

VISTI i predetti regolamenti del Parco nonché gli artt. 22 e 24, della L.R. 33/93, ai sensi dei quali per la violazione dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da € 800,00 ad € 1032,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004;

ORDINA E INGIUNGE

Al Sig. **SARAO FERNANDO** nato a Sessa Aurunca (CE) il 11/01/1949 e residente al Corso Lucilio n.134, di pagare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di € 900,00 (novecento/00), più € 10,00 per spese, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, in difetto, si procederà coattivamente per il recupero del credito azionato, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 321/99 e dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Il pagamento, così come determinato, dovrà essere effettuato mediante versamento o bonifico sul seguente codice IBAN n. IT 70 P 06230 75050 000056811965 del conto di tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, Largo S.



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it



Domenico c/o Chiostro di S. Domenico, Sessa Aurunca (Ce), con l'indicazione specifica della causale, avvertendo che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa presso la sede dell'Ente Parco, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta oblazione.

Si prescrive, inoltre, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione può essere proposto ricorso innanzi l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. In ipotesi di proposizione del ricorso gerarchico, copia del ricorso dovrà essere inviata anche presso la sede del Parco di "Roccamonfina - Foce Garigliano", quale ente che ha emesso l'impugnata ordinanza.

Il personale addetto al competente ufficio dell'Ente Parco è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica della presente ordinanza nelle forme di rito previste dalla normativa vigente, con ritiro dell'originale ad avvenuta notifica.

In ipotesi di mancata oblazione nel termine sopra indicato, il competente ufficio dell'Ente Parco provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.M. 321/99 e articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.



**parco regionale
roccamonfina
foce garigliano**



**Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano**
Via Castelluccio 16
85037 Sessa Aurunca
Caserta
tel. +39 0823 935518
fax. +39 0823 682947
www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it

Sessa Aurunca (Ce),
IL DIRETTORE
Responsabile amm.vo
- Enzo Di Sarro -

IL COMMISSARIO REGIONALE
- Avv. Giovanni Corporente

